

Giunta Regionale della Campania

Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 6 del 31 gennaio 1994

Legge Regionale 26 gennaio 1994 , n. 5.

“Modifica dell'art. 24 della Legge Regionale 15 marzo 1984, n. 11 e successive modifiche concernente: Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicap e per l'inserimento nella vita sociale. Proroga dei termini di applicazione”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1

1. Il secondo comma dell'art. 24 della Legge Regionale 15 marzo 1984 n. 11 ed il terzo comma dello stesso articolo 24, così come modificato dalla Legge regionale 20 novembre 1992, n 10 sono sostituiti dal seguente: “I presidi privati di riabilitazione, che alla data del 31 marzo 1993 risultino iscritti nello speciale elenco di cui all'articolo 24 della Legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, dovranno entro il 31 dicembre 1993 adeguare le strutture ai requisiti ed alle caratteristiche operative previste negli allegati “D” ed “E” del Regolamento”.

ART. 2

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale è tenuta a relazionare al Consiglio Regionale sullo stato di attuazione dei piani di adeguamento agli standard previsti.

ART. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 secondo comma della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

26 gennaio 1994

Grasso